

FAQ – Programma Specifico 51.18

Il tirocinio inclusivo può essere prorogato?

Si riporta quanto previsto dall'articolo 30 comma 2 del Regolamento tirocini:

“Al fine di garantire l'inclusione, l'autonomia e la riabilitazione, il tirocinio può essere ripetuto oltre il limite di ventiquattro mesi, anche presso lo stesso soggetto ospitante a condizione che vi sia l'attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona”.

In caso di interruzione del tirocinio prima del termine di conclusione previsto, il soggetto promotore ha diritto all'intera cifra forfettaria inizialmente richiesta?

Come previsto dal documento UCS, il riconoscimento della somma forfettaria relativa all'UCS 33 avviene a risultato, sulla base del conseguimento delle seguenti condizionalità:

- a) Effettiva presenza del tirocinante ad una quota pari ad almeno il 70% delle ore di tirocinio mensile previste almeno corrispondente a quella indicata in sede di avviso pubblico o direttiva, documentata attraverso l'apposito registro di presenza del tirocinante stesso;
- b) Svolgimento di almeno 1 visita mensile presso il soggetto ospitante da parte del tutor del soggetto promotore, documentate sul registro di presenza del tirocinante stesso.

Qualora, dunque, il tirocinio si interrompesse anticipatamente, nel rispetto delle condizionalità di cui sopra, la voce di spesa B2.3 verrà riparametrata. Sarà dunque corrisposta la somma relativa al numero di mesi di tirocinio in cui le condizionalità siano state rispettate.

Se un tirocinio viene avviato il 21 marzo, quando scade il primo mese e come vengono calcolati i mesi a seguire?

Si applica quanto previsto dall'Avviso 686/2018 (PIPOL)- Allegato 4 Tirocini extracurricolari – 8 Gestione del tirocinio al comma 5:

“A partire dalla data di avvio del tirocinio, ogni mensilità scade il giorno antecedente a quello di partenza del mese precedente. Ad ogni mese calcolato con tale modalità deve essere associato il numero delle ore di tirocinio previste, determinato sulla base della

tabella di cui al paragrafo 9.1 A titolo esemplificativo, e con riferimento ad un ipotetico tirocinio di tre mesi che ha avvio il 18 settembre:

mese 1: dal 18 settembre al 17 ottobre;

mese 2: dal 18 ottobre al 17 novembre;

mese 3: dal 18 novembre al 17 dicembre”

Cosa succede se il tirocinio viene sospeso, per le cause previste dall’Avviso, prima del compimento di un mese intero di tirocinio, ai fini della corresponsione dell’indennità mensile di partecipazione?

Il computo del mese riparte dal momento in cui si riprende il tirocinio. Ad esempio, se sono stati effettuati 10 giorni di tirocinio, il calcolo del mese restante (20 giorni) ricomincia a decorrere dal momento della prosecuzione del tirocinio.

Quali sono i modelli da utilizzare per la Convenzione per lo svolgimento di tirocini inclusivi, la scheda di valutazione e l’allegato all’Attestato di frequenza?

I modelli fac-simile sono pubblicati sulla pagina regionale relativa all’Avviso. Possono essere adattati all’occorrenza.

Quali sono i modelli da inviare per l’avvio dell’operazione, per il registro delle presenze e per la conclusione dell’operazione?

Dal momento che i tirocini inclusivi sono considerati operazioni di carattere formativo, i modelli da inviare sono i medesimi, analogamente ai percorsi formativi individualizzati disciplinati dall’Avviso relativo al PS 18.19.

Quanti tutor possono essere previsti nell’operazione?

Il Regolamento tirocini, all’articolo 34 comma 1, prevede lo svolgimento della funzione di tutoraggio da parte di due figure distinte, una nominata dal soggetto promotore e l’altra dal soggetto ospitante.

E’ possibile sostituire il tutor previsto nel progetto?

Si applica quanto previsto dall’articolo 34 comma 6 del Regolamento Tirocini:

“In caso di assenza prolungata del tutor del soggetto ospitante tale da non garantire al tirocinante l’affiancamento necessario per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PFI, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi e procedere alla sostituzione. Tale variazione deve essere comunicata al tirocinante e al soggetto promotore”.

Non è, dunque, ammessa la sostituzione del tutor del soggetto promotore.

Che documentazione ulteriore è necessaria per avviare/riavviare i tirocini sospesi a causa del Covid-19?

Sono necessari 2 documenti:

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per avvio/riavvio del tirocinio, firmata da parte del soggetto ospitante, utilizzando il modello pubblicato sulla pagina relativa al Ps 51/18. Il modulo citato va conservato a cura del soggetto promotore;
- il modulo di consenso per avvio/riavvio del tirocinio. Una volta acquisite le firme del soggetto promotore, del tirocinante, del soggetto ospitante e del servizio che ha in carico la persona, il soggetto promotore è tenuto a trasmettere, **prima dell'avvio/riavvio del tirocinio**, il documento che accerta il consenso alla casella pec della Direzione (lavoro@certregione.fvg.it), inserendo nell'oggetto il **codice FP** relativo all'operazione di tirocinio.

Quali sono le modalità di svolgimento dell'esame finale?

L'esame finale è svolto alla presenza del tutor del soggetto promotore, del tutor del soggetto ospitante e del referente del Servizio inviante. Il superamento dell'esame comporta il rilascio dell'attestato di frequenza di cui al modello 2 del Decreto Attestazioni, che riporta in allegato le competenze acquisite.